

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
256/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 345/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 8 febbraio 2018, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 345/2017/E/EEL (di seguito: 345/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2016/R/ EEL, (di seguito: documento per la consultazione 316/2016/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 345/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 28 giugno 2017 (prot. Autorità 22276 del 29 giugno 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 18 gennaio 2018 (prot. Autorità 1764 del 19 gennaio 2018), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico e ribaditi nella nota del 28 giugno 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 345/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima;

- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 345/2017/E/EEL in merito al ruolo cruciale delle strategie di offerta delle unità di produzione abilitate nell'area di Brindisi sull'aumento del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*) nonché sull'assenza di correlazione diretta tra l'aumento del corrispettivo *uplift* e quello dell'energia elettrica, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 345/2017/E/EEL, l'Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - i. la presenza di impianti non rilevanti non programmabili alimentati da fonte fotovoltaica e di impianti cogenerativi inseriti in contesti SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) da cui deriverebbe una oggettiva difficoltà di programmazione; infatti, sia i produttori sia i titolari di impianti industriali in assetto di autoproduzione non disporrebbero delle risorse per stimare e comunicare all'utente del dispacciamento (quale è la Società) una previsione attendibile delle loro immissioni/prelievi e delle eventuali variazioni in caso di eventi imprevisti;
 - ii. l'esigenza di tener conto della curva di apprendimento nella gestione dei suddetti impianti, anche in considerazione della variabilità riscontrata nella composizione del proprio portafoglio commerciale (differenti tecnologie, assetti e qualifiche); l'Autorità pretenderebbe, invece, anche dai nuovi entranti lo stesso livello di precisione nella programmazione che solo gli operatori maggiori e con un'esperienza consolidata nel settore e nella gestione di portafogli commerciali possono vantare;
- infine, la Società ha evidenziato come qualora tutti gli operatori avessero adottato le stesse condotte (anche volontariamente), gli sbilanciamenti risultanti sarebbero stati utili e benefici per il sistema come la stessa Autorità ha avuto modo di recepire nel documento per la consultazione 316/2016/E/EEL al punto 2.6.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le informazioni sulla composizione del portafoglio consentono di personalizzare la soglia di tolleranza per gli impianti di produzione, in funzione delle effettive fonti primarie; per i dettagli in merito si rinvia all'Allegato B al presente provvedimento;
- per quanto attiene agli impianti di produzione inseriti in un contesto SSPC, l'Autorità, in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi, ha ritenuto

opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; in particolare, la correlazione fra produzione e consumo è stata supposta trascurabile per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, mentre un certo grado di correlazione è stato ipotizzato per gli impianti di cogenerazione; il calcolo statistico, inoltre, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;

- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base degli elementi forniti dalla Società e di quelli acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l’Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell’effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata alle unità di consumo; la suddetta metodologia statistica è applicata anche alle curve di immissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, anch’essi caratterizzati da una particolare aleatorietà delle immissioni;
- un utente che intende operare nel settore della compravendita di energia elettrica all’ingrosso è tenuto al rispetto della regolazione, ivi inclusi i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui al comma 14.6 della deliberazione 111, indipendentemente dall’effettivo arco di tempo nel quale sta agendo in questo settore; in ogni caso le soglie di tolleranza sono state determinate dalla Società sulla base delle prestazioni di utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione contenuta e modello di business comparabile con quello della Società, soprattutto per quanto attiene alla dinamica del portafoglio e alla messa a punto degli strumenti di previsione;
- un meccanismo *single pricing*, quale il sistema allora vigente per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per le unità non abilitate, opera correttamente (incentivando comportamenti benefici per il sistema elettrico nel suo complesso) in presenza di segnali di prezzo coerenti con l’effettivo stato, lungo o corto, del sistema: in tale contesto, infatti, il premio per gli sbilanciamenti discordi rappresenta un corretto incentivo a mantenere il sistema bilanciato anche per il tramite di una programmazione diligente, in linea con quanto riportato all’articolo 37, comma 6, lettera b) della direttiva 2009/72/CE e come specificato al punto 2.6 del documento per la consultazione 316/2016/E/EEL; tuttavia, come evidenziato in diverse occasioni dall’Autorità, l’allora disciplina degli sbilanciamenti, a differenza di quanto sembrerebbe sostenere la Società, non è sempre stata in grado di fornire segnali di prezzo

coerenti con il reale stato, lungo o corto, del sistema elettrico: anzi, in diversi casi, la scarsa significatività dei prezzi di sbilanciamento ha favorito arbitraggi (con sbilanciamenti in prevalenza discordi rispetto al segno dello sbilanciamento aggregato zonale determinato in modo non coerente con l'effettivo stato del sistema) che si sono rivelati causa di oneri significativi in capo al sistema elettrico.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 345/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alla personalizzazione delle soglie di tolleranza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 345/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 345/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 345/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 345/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni